



**Modifica della legge federale sulla procedura penale  
Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi  
cantionali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di  
polizia giudiziaria della Confederazione**

**Rapporto esplicativo del 16 giugno 2005**

Indice	pagina
1. Situazione iniziale .....	3
2. Principi della normativa .....	3
2.1. Obiettivi della normativa .....	3
2.2. Contenuto della normativa.....	3
2.3. Costituzionalità e deleghe di competenze legislative.....	4
2.4. Rapporto con il diritto internazionale .....	4
2.5. Conseguenze sul personale, finanziarie ed economiche.....	4
2.6. Freno alle spese .....	4
3. Commento alle singole disposizioni .....	5
Ad art. 17 cpv. 4-6:.....	5
Ad art. 106 cpv. 2: .....	6
Ad art. 257: .....	6

## 1. Situazione iniziale

L'attuazione del «progetto sull'efficienza» ha mostrato che gli organi della polizia cantonale sono maggiormente sollecitati per compiti di polizia giudiziaria rispetto al passato. In occasione dello sviluppo della Polizia giudiziaria federale si è rinunciato a determinate unità di polizia e a determinati equipaggiamenti (p. es. unità di polizia di sicurezza addette alla protezione durante perquisizioni domiciliari, unità d'intervento in occasione di arresti, cani per la ricerca di droga ed esplosivi, ecc.). Le autorità federali, partendo dal presupposto che tali elementi sarebbero stati utilizzati soltanto sporadicamente, hanno infatti ritenuto sproporzionate le spese necessarie al loro sviluppo. Altri elementi sono stati previsti soltanto in una misura sufficiente ad assolvere i compiti ordinari, ritenendo che un eventuale fabbisogno straordinario potesse essere coperto dai corpi di polizia dei Cantoni. Sebbene le spese straordinarie sopportate dai Cantoni non siano trascurabili, l'attuale legislazione federale non prevede una base legale formale che consenta di indennizzare debitamente i Cantoni per tali prestazioni. L'attuale legge federale sulla procedura penale<sup>1</sup> (PP) prevede un indennizzo soltanto in due casi: sono indennizzate le spese straordinarie sopportate dai Cantoni in procedimenti sospesi dalle autorità federali (art. 106 cpv. 2 PP) e le spese straordinarie per indagini in procedimenti trasferiti dal Ministero pubblico della Confederazione alle autorità cantonali (art. 257 PP). Non sono quindi versati indennizzi per la partecipazione degli organi cantonali ai procedimenti ordinari della Confederazione. Al momento in cui forniscono tali prestazioni, i Cantoni ignorano se saranno indennizzati successivamente, ad esempio in caso di sospensione del procedimento. Dopo lunghe trattative con le competenti autorità cantonali, il Ministero pubblico della Confederazione ha chiesto al Dipartimento di giustizia e polizia di istituire una base legale per l'indennizzo delle spese straordinarie sopportate dai Cantoni in tale ambito.

## 2. Principi della normativa

### 2.1. Obiettivi della normativa

La presente normativa si propone di fornire alla Confederazione la possibilità di indennizzare le spese straordinarie che i Cantoni sostengono quando i loro organi operano nella veste di polizia giudiziaria della Confederazione. Per evitare che le stesse spese vengano rifuse più volte, il Consiglio federale si propone inoltre di disciplinare il modo in cui vengono presi in considerazione l'addossamento delle spese alle parti o altre modalità di copertura, ad esempio le confische.

### 2.2. Contenuto della normativa

L'indennizzo delle spese summenzionate dipende in ampia misura dall'andamento del procedimento. I dettagli dell'indennizzo non possono pertanto essere disciplinati in una legge in senso formale. L'avamprogetto si limita a istituire una base legale generale per l'indennizzo e a introdurre il principio secondo cui in sede d'indennizzo occorre prendere in considerazione l'addossamento delle spese procedurali alle parti o altre forme di copertura delle spese. Il Consiglio federale è dunque autorizzato a definire mediante ordinanza la nozione di spese straordinarie e a disciplinare nel det-

---

<sup>1</sup> RS 312.0

taglio le modalità d'indennizzo e il modo in cui viene presa in considerazione la copertura delle spese da parte di terzi.

### **2.3. Costituzionalità e deleghe di competenze legislative**

La normativa proposta comporta una modifica della legge federale sulla procedura penale. Le modifiche si fondano sull'articolo 123 della Costituzione federale (Cost.)<sup>2</sup> che attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare nell'ambito del diritto penale e del diritto di procedura penale.

L'avamprogetto contiene diverse deleghe di competenze legislative a favore del Consiglio federale. Esse concernono quasi esclusivamente aspetti organizzativi; non è prevista una delega della competenza a disciplinare diritti e doveri di privati.

### **2.4. Rapporto con il diritto internazionale**

La normativa proposta rientra anzitutto nel diritto di organizzazione interno; non ha alcun rapporto diretto con il diritto internazionale.

### **2.5. Conseguenze sul personale, finanziarie ed economiche**

Secondo l'attuale base legale, la Confederazione può rimborsare tempestivamente ai Cantoni soltanto 250 000 franchi circa (su 1,5 milioni di franchi) per le prestazioni straordinarie da essi sostenute annualmente per procedimenti federali. Il completamento di tale base legale consente alla Confederazione, da un lato, di rimborsare tempestivamente circa 1 milione dei restanti 1 250 000 franchi (e non soltanto dopo la conclusione del procedimento o dopo diversi anni) e, dall'altro, di accollarsi altri 250 000 franchi circa per prestazioni che attualmente non possono essere indennizzate. Con le nuove disposizioni, la spesa complessiva per l'indennizzo completo e tempestivo potrebbe ammontare, entro i limiti dei crediti stanziati, a circa 1,5 milioni di franchi all'anno. Da tale importo andrebbero inoltre dedotte le spese procedurali che possono essere addossate alle parti. Andrebbero parimenti detratti i valori patrimoniali confiscati da ripartirsi tra Confederazione e Cantoni conformemente a quanto previsto dalla legge relativa.

Occorre inoltre osservare che, per dotarsi delle capacità necessarie allo svolgimento dei compiti summenzionati, la Confederazione dovrebbe far fronte a spese ben maggiori.

Questa modifica di legge non dovrebbe comportare particolari conseguenze economiche.

### **2.6. Freno alle spese**

Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, gli impegni finanziari implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Il presente avamprogetto non comporta spese di tale portata. Secondo le stime attuali, l'indennizzo delle spese straordinarie dei Cantoni da parte della Confederazione ammonterà al massimo a 1 500 000 franchi all'anno, circa 250 000 dei quali sono considerati nuove spese ai sensi del freno alle spese.

---

<sup>2</sup> RS 101

### 3. Commento alle singole disposizioni

#### Ad art. 17 cpv. 4-6:

##### *Ad cpv. 4:*

Tale disposizione stabilisce che la Confederazione deve indennizzare, entro i limiti dei crediti stanziati, le spese straordinarie che gli organi cantonali devono sopportare in veste di polizia giudiziaria della Confederazione, subordinata al Ministero pubblico della Confederazione. La riserva relativa ai crediti comporta la rispettiva riduzione dell'indennizzo nel caso in cui le pretese comprovate eccedano i crediti stanziati; la procedura relativa è retta dall'articolo 13 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità<sup>3</sup> (legge sui sussidi).

##### *Ad cpv. 5:*

Il Consiglio federale stilerà in un'ordinanza l'elenco delle prestazioni straordinarie e dei tassi di indennizzo (lett. a e b). Per prestazioni straordinarie si potrebbero ad esempio intendere: lunghi interventi di osservazione, il ricorso a specialisti interni all'Amministrazione (ad es. nel campo dell'informatica), l'impiego di unità antiterroristiche e d'intervento speciali, l'intervento di intere unità di polizia di sicurezza, l'impiego di particolari cani poliziotto, di servizi di fotografia, l'utilizzo di infrastrutture tecniche per il rilevamento delle tracce ecc.

In singoli casi, le spese procedurali o parte di tali spese possono essere addossate a una parte. È inoltre possibile che determinate spese vengano coperte dalle confische; se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati sulla base del diritto federale ammonta ad almeno 100 000 franchi, gli enti pubblici interessati procedono a una ripartizione conformemente alla legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati<sup>4</sup>. Onde evitare che si proceda a un indennizzo nel caso in cui le spese sono o potrebbero essere coperte in altro modo dal Cantone competente, il Consiglio federale dovrà quindi disciplinare a livello di ordinanza in che modo e quando, in sede di indennizzo, occorre prendere in considerazione il fatto che le spese vengano coperte da terzi o mediante confische (lett. c). È importante anche il momento dell'addossamento: la condanna alle spese o il pagamento delle spese procedurali avviene spesso soltanto molto tempo dopo la fornitura delle prestazioni da parte degli organi inquirenti cantonali e l'avvenuto indennizzo da parte della Confederazione. L'ordinanza dovrà pertanto prevedere la possibilità di imputare le spese procedurali successivamente coperte in altro modo all'indennizzo da parte della Confederazione.

Al fine di consentire tale imputazione, i Cantoni devono comunicare alle autorità federali le sentenze, le confische, ecc. grazie alle quali le spese sostenute dalla Confederazione possono essere rimesse in altro modo. Il Consiglio federale dovrà disciplinare mediante ordinanza le modalità di tali comunicazioni (lett. d).

##### *Ad cpv. 6:*

La presente disposizione autorizza il Ministero pubblico della Confederazione a convenire con i Cantoni interessati, nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinanza, i dettagli in materia di fornitura di prestazioni e delle modalità di indennizzo. In caso di eventuali divergenze si applica direttamente la legge sui sussidi.

---

<sup>3</sup> RS 616.1

<sup>4</sup> RS 312.4

**Ad art. 106 cpv. 2:**

La vigente disposizione disciplina il caso eccezionale dell'indennizzo delle spese straordinarie sostenute dai Cantoni nell'ambito di un procedimento poi sospeso dalle autorità federali. Tale disposizione eccezionale è sostituita dalla regola generale in materia di indennizzo di cui all'articolo 17 capoversi 4-6 e va di conseguenza abrogata.

**Ad art. 257:**

La disposizione comprende il caso dell'indennizzo delle spese d'indagine straordinarie sostenute dal Cantone nell'ambito di procedimenti delegatigli dal Ministero pubblico della Confederazione. Tale normativa va di principio mantenuta. Per la determinazione dell'indennizzo e la procedura si rinvia all'articolo 17 capoversi 4-6.